

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABATE e FORNALE

Presentata il 1° ottobre 1965

Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622,
sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 novembre 1962, n. 1622, istitutiva del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio prevede che per essere presi in esame dalla Commissione di avanzamento per la promozione a colonnello, i tenenti colonnelli del ruolo predetto devono aver compiuto una anzianità complessiva di undici anni nei gradi di maggiore e tenente colonnello e le promozioni annuali sono in numero di 13, prendendo in esame un undicesimo del ruolo dei maggiori e tenenti colonnelli.

Alcuni tenenti colonnelli molto anziani di età e di grado (media 56-58 anni di età e 10-12 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello) sono transitati nel ruolo speciale unico con la legittima aspirazione di essere promossi al grado superiore, ma nella realtà dei fatti e dopo la terza valutazione già effettuata si son visti dichiarati « idonei all'avanzamento ma non iscritti in quadro ».

Parte di essi aspiravano alla promozione al grado superiore oltre che per la loro anzianità anche per avere al loro attivo una lunga carriera militare senza aver demeritato, anzi avendo dato con slancio la loro giovinezza e tutta una vita al servizio della Patria in pace e specialmente in guerra, tanto da meritare delle ricompense al valor militare. Una buona parte di essi ha anche sofferto per ferite e per lunghi anni la dolorosa prigionia di guerra.

A ciò aggiungasi che per gli Ufficiali del ruolo speciale unico non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge n. 1137 e quindi essi non possono essere promossi « a disposizione » come prescritto dall'articolo 101 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137.

La presente proposta tende quindi a dare un giusto riconoscimento a quei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico già valutati e dichiarati idonei all'avanzamento per almeno tre volte, che abbiano un minimo di dieci anni di anzianità di grado e che si siano distinti in guerra guadagnandosi delle ricompense al valor militare. Pertanto vi invitiamo ad esaminare con benevolenza l'articolo unico che si sottopone alla vostra approvazione, sicuri di trovare in voi la massima comprensione. Trattasi, in definitiva, di 8-10 promozioni all'anno in soprannumero all'organico, che vengono riassorbite mano a mano che i predetti ufficiali verranno collocati in ausiliaria e comunque in un periodo di tempo massimo di anni due.

L'applicazione della presente proposta di legge non comporta alcun onere in quanto l'esigua spesa è riassorbita da quella stanziata a suo tempo per il ruolo speciale unico (articolo 23 della legge 16 novembre 1962, n. 1622) a carico del bilancio del Ministero della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

A decorrere dal 1° maggio 1965, i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico, che abbiano ottenuto delle ricompense al valor militare o per merito di guerra, i quali siano stati dichiarati idonei all'avanzamento ma non iscritti in quadro per almeno tre volte e che abbiano un minimo di dieci anni di permanenza nel grado di tenente colonnello, sono promossi al grado superiore in soprannumero in eccedenza all'organico.

Le promozioni di cui al comma precedente sono effettuate in seguito a domanda degli interessati entro sessanta giorni dalla data di acquisizione dei requisiti richiesti e decorrono agli effetti giuridici dal primo gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale è stato valutato per la terza volta ed a quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti ufficiali saranno collocati in ausiliaria al raggiungimento dei limiti di età del grado di colonnello e comunque non oltre due anni di effettivo servizio prestato nel grado di colonnello dopo la conseguita promozione.

Le eccedenze all'organico saranno riassorbite di volta in volta con il collocamento in ausiliaria dei colonnelli promossi in soprannumero in base al primo comma.